a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it>
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 09:49
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI ORIGGIO, COMUNE DI SARONNO- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE AL PGT, AI SENSI DELL?ARTICOLO 8 DPR 160/2010 (PROCEDURA SUAP) PER L? AMPLIAMENTO DELL?ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE SUL TERRIT
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (209 KB)
Firmato da: posta-certificata@pro.sicurezzapostale.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/10/2020 alle ore 09:48:53 (+0200) il messaggio
"COMUNE DI ORIGGIO, COMUNE DI SARONNO- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE AL PGT, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DPR 160/2010 (PROCEDURA SUAP) PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE SUL TERRITORIO DI SARONNO (VIA GORIZIA 37) E DI ORIGGIO. RICHIEDENTI: UNEF S.R.L. E ALBERTI UMBERTO S.R.L.. " è stato inviato da
"dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it"
indirizzato a:
comunesaronno@secmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec2107.20201015094853.05674.03.1.162@pro.sicurezzapostale.it

COMUNE DI SARONNO - ARRIVO - Prot.n.027507 del 15/10/2020 Tit.06 Cla 02 Fasc. 0/

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Como-Varese
U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.69; 2020.4.43.72

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI , 15
21040 ORIGGIO (VA)
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Origgio, Comune di Saronno- verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'articolo 8 DPR 160/2010 (procedura SUAP) per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente sul territorio di Saronno (via Gorizia 37) e di Origgio. Richiedenti: Unef S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l..

In riferimento alle note prot. 0012436/2020 del 15/09/2020 in arrivo dal Comune di Origgio e prot.lli 025042 e 025075 del 23/09/2020 in arrivo dal Comune di Saronno, con cui si avvisava dell'indizione della Conferenza di Verifica, prevista per il giorno 29 ottobre 2020, e si metteva a disposizione la documentazione di variante ai PGT comunali, con la presente si riportano le osservazioni, formulate da personale tecnico di questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art.1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Si precisa che le osservazioni formulate non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 – Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, successivamente rettificato e modificato da alcune varianti puntuali e "Proroga validità del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 "Modifiche all'art.

5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)".
Con DGC n.82 del 9 luglio 2020, è stato dato avvio al procedimento di variante, attraverso procedura SUAP, del progetto in oggetto.
Il Comune di Saronno è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) divenuto pienamente efficace a seguito della sua pubblicazione sul BURL, serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09/10/2013; in seguito sono state predisposte alcune varianti puntuali e una parziale in variante al PdR e PdS, approvata con deliberazione C.C. n. 52 del 24/10/2019.

Oggetto della conferenza di verifica è l'ampliamento della attività produttiva, con ristrutturazione e ampliamento del fabbricato, di proprietà della Società Unef S.r.l, in cui ha sede l'attività della Alberti Umberto S.r.l. ed utilizzo dell'adiacente area (proprietà Unef S.r.l.) posta in Comune di Origgio, in gran parte già pavimentata da utilizzare per parcheggi pertinenziali.
Il progetto risulta in variante per la trasformazione della destinazione funzionale (da "aree destinate all'esercizio dell'attività agricola" ad "aree con funzioni non residenziali") di un'area di proprietà del proponente (proprietaria: Unef s.r.l.; utilizzatrice: Alberti Umberto s.r.l.), adiacente alla sede dell'attività produttiva della Alberti Umberto S.r.l..

Per esigenze d sviluppo aziendale, la proprietà ha richiesto l'avvio della procedura SUAP per l'approvazione di un progetto finalizzato al recupero di superficie lorda di pavimento produttiva in misura maggiore di quanto consentito dagli attuali parametri urbanistici edilizi ed alla trasformazione a parcheggio dell'attuale porzione di proprietà a destinazione agricola.
Al piano terra è prevista la realizzazione di un corpo fabbrica esterno alla sagoma dell'attuale edificio da destinare ad autorimessa per il ricovero dei mezzi di proprietà aziendale, in particolare negli orari e nei periodi di inattività, ovvero sosta momentanea dei mezzi a servizio dell'attività, durante l'orario lavorativo.

Osservazioni
Il progetto si configura in modifica della scheda d'Ambito n.8 del PGT del Comune di Saronno, in deroga ai parametri ed indici di cui agli artt. 3 e 4 delle NdP e della scheda d'Ambito n.4 del PGT del Comune di Origgio quale aggiunta all'elenco delle pianificazioni edilizie dirette con PdC convenzionato.
In base ai "criteri di ammissibilità dei progetti in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.5 D.P.R. 447/1998" di cui al punto 5, i presupposti necessari per l'attivazione della procedura sono da ricondursi alla conformità del progetto alla norma vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e all'inesistenza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero l'insufficienza di queste in relazione al progetto presentato.
Si evidenzia che, per ragioni logistiche, il proponente ha escluso la possibilità di dislocare l'attività aziendale, tuttavia, sarà compito delle Amministrazioni comunali verificare l'eventuale disponibilità di aree limitrofe all'insediamento, disponibili ad ospitare le esigenze dell'Azienda.
Dal punto di vista della sostenibilità ambientale del progetto proposto, si ritiene che il Rapporto Preliminare abbia escluso con un po' troppa superficialità gli eventuali potenziali impatti sulle diverse

matrici ambientali dovute ad una maggiore superficie produttiva e pertanto ad un auspicato incremento dell'attività.
Si sottolinea che, fatto salvo gli approfondimenti geologici e lo studio di invarianza idraulica e gli studi previsionali di impatto acustico, il proponente non abbia fornito dati atti ad affermare l'insussistenza di elementi di disturbo e alterazione delle matrici ambientali.
Entrando nel dettaglio dei "problemi ambientali relativi al P/P", il redattore del R.P. non quantifica i volumi di acqua da addurre rispetto a quelli ad oggi prelevati e conseguentemente non è stata valutata la capacità del servizio di rete ad assecondare le richieste future. Si sottolinea che, trattandosi di una variante puntuale, la verifica quali quantitativa della rete dovrebbe essere fatta a livello locale, a prescindere dal bilancio idrico comunale a saldo positivo.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, nel R.P. si fa riferimento solo alla capacità drenante dei terreni, migliorata dalla prevista posa di pavimentazione permeabile; si ritiene che il proponente dovesse specificare il tipo di acque da smaltire prodotte nell'insediamento e, sulla base della tipologia dei reflui (in base alle definizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 e nel R.r. 6/2019) valutare la capacità ricettiva della rete di smaltimento dei reflui, di cui deve essere valutata la capacità di collettamento dal punto di vista quantitativo, stimando l'eventuale incremento del numero di addetti, la portata, semmai, aggiuntiva dello scarico industriale, qualora esistente, e la portata delle acque di prima pioggia immesse nella rete dopo la sedimentazione e dopo le 96 ore dell'evento piovoso. Richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 , ed in particolare le competenze di ATO, è opportuno che le previsioni in capo all'ambito di progettazione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale.

Per quanto riguarda il previsto progetto illuminotecnico, si ricorda che lo stesso dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i.. Si evidenzia che secondo la norma, tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire: la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte; i requisiti di prestazione energetica che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale; i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica; la non alterazione del ritmo circadiano; il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici.

Si rileva inoltre la mancata quantificazione dell'incremento previsto di mezzi di trasporto in arrivo e in partenza dal sito in ampliamento, atta a verificare su base modellistica, la dichiarazione del proponente che minimizza le emissioni derivanti dall'incremento di traffico come "contenute entro limiti di accettabile sostenibilità".

Dal rilievo dello stato di fatto, si evince che l'area interessata dalla realizzazione di nuovi parcheggi esterni sia già occupata come area di sosta veicoli e strada di penetrazione/ accesso all'attività logistica in essere nel capannone posto in continuità con l'edificio di proprietà della Unef S.r.l..
Fatto salvo il parere di compatibilità al PTCP di competenza della Provincia di Varese, si ritiene che sia venuta meno "la destinazione funzionale agricola" che era stata assegnata all'area.
Si evidenzia che il progetto, secondo la normativa vigente, è soggetto al "contributo di costruzione"- L.R. 12/05, art. 43, comma 2 bis. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. uu), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4

e successivamente modificato dall'art. 21, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7): "Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.".
Inoltre l'intervento, descritto e definito e dimensionato nel progetto edilizio SUAP, comporta ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 l'assunzione da parte del Soggetto Attuatore di obbligazioni inerenti una "nuova ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione.

E' stato redatto, in conformità ai contenuti del R.r. 7/2017 e s.m.i.. uno Studio di invarianza idraulica per ogni intervento, ovvero per competenza territoriale. Si rileva che, per quanto riguarda la realizzazione del parcheggio, in territorio di Origgio, sia stata erroneamente calcolata la riduzione, consentita per le aree con terreni a permeabilità molto elevata (dimostrata con studi di permeabilità in loco), del 30% di volume di laminazione; si chiede di rivedere il calcolo dal momento che il valore espresso (17,44 mc) non è il volume minimo richiesto bensì la percentuale in sottrazione al volume minimo da garantire in caso di scarsa permeabilità. Tale verifica risulta importante ai fini del posizionamento di un numero maggiore di pozzi perdenti messi a progetto.
Il progetto di invarianza idraulica è stato redatto anche per l'area in Comune di Saronno, già impermeabilizzata, ma interessata dalla realizzazione di un corpo fabbrica, esterno alla sagoma dell'attuale edificio, da destinare ad autorimessa. Tale progetto si configura quale "intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lett e) del D.p.r. 380/2001) consistente in "ampliamenti" che aumenta la superficie coperta dell'edificio (R.r. 7/2017; es 3, All. A- schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicare o meno le misure di invarianza idraulica e idrologica come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s), del R.r. 19 aprile 2019, n. 8).
La proposta di progetto ha quantificato anche l'area impermeabilizzata già esistente (capannone industriale) dal momento che l'insediamento dispone già di pozzi perdenti che contribuirebbero al computo del dimensionamento necessario a garantire la verifica del volume di invaso e della laminazione per la classe di intervento e la superficie in esame sulla base della criticità dell'area.
Si ritiene doveroso segnalare l'opportunità di invasare parte delle acque meteoriche di seconda pioggia atte al riutilizzo per l'irrigazione delle aree verdi previste ovvero per usi diversi da quello potabile (lavaggio delle aree esterne e/o riutilizzo nei circuiti di raffreddamento).

Nel caso in cui fosse prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.
Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU.

Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Conclusioni
Si demanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito alla esclusione ovvero all'assoggettabilità del procedimento.
Si rimanda alle osservazioni sopra esposte atte a rivedere i contenuti dello Studio di invarianza idraulica, qualora fossero verificati i requisiti di ottemperanza, e a quantificare, anche su base previsionale, le richieste idriche e gli scarichi dei reflui al fine di compararli con la capacità di erogazione e ricettività dei sistemi di rete localmente presenti e di accertare che il traffico indotto per ampliamento dell'attività produttiva, non incrementi le emissioni in atmosfera al punto da aggravare sulla qualità dell'aria, in situazione già critica a livello del territorio dei due Comuni interessati.
Qualora si decidesse di attuare la proposta di variante in progetto, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di ricevere informazioni circa l'esito dell'istruttoria.

Nell'ambito della procedura di variante è stata valutata la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico di cui si riporta la nota di osservazioni redatta da tecnico competente in acustica.

Per l'intervento insistente n Comune di Origgio
Premessa
Nell'ambito del procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l." è stata analizzata la documentazione "Valutazione previsionale di impatto acustico – Realizzazione nuovi parcheggi esterni" redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Andrea Alessandro De Giorgi.

Normativa di riferimento
Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:
- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti:

- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- DPR 227/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)";
- DGR X/1217/2014 (Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313);
- D.Lgs. 222/16 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)".

Stato della classificazione acustica dell'area di interesse

Il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con D.C.C. n. 51 del 23/07/1999. L'area interessata dalla realizzazione del parcheggio risulta inserita in Classe IV – (aree di intensa attività umana).
I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.
Con D.C.C. del 21/12/2019 il Comune di Origgio ha adottato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.
La Ditta Alberti Umberto srl insiste invece in territorio del Comune di Saronno (Via Gorizia, 37) in area classificata di classe V (aree prevalentemente industriali).

Analisi della documentazione, eventuali osservazioni

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.
L'intervento in progetto prevede la realizzazione, in un'area di circa 980 mq ubicata in territorio di Origgio, di un parcheggio autovetture dotato di 28 stalli.
In adiacenza a tale area, di proprietà della società UNEF srl è insediata, in territorio di Saronno, la Ditta Alberti Umberto srl alla quale è destinato il parcheggio.
La necessità di avvalersi di un parcheggio esterno nasce a seguito del progetto di ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato produttivo esistente nel quale, spazi interrati prima adibiti a tale scopo, verranno destinati per esigenze lavorative ad ambienti produttivi.
La Ditta in oggetto opera nel settore metalmeccanico e realizza componenti meccanici di elevata precisione destinati in particolare a macchine utensili e centri di lavoro.
L'area destinata a parcheggio risulta ad oggi in gran parte già pavimentata ed è attraversata da un passaggio che conduce ad una azienda di autotrasporti confinante sul lato sud con la Ditta Alberti.
La zona in interesse è caratterizzata dalla esclusiva presenza di insediamenti produttivi e ricade nella

fascia di pertinenza acustica "B" di cui al D.P.R. 142/2004, dell'infrastruttura stradale S.S. 527.
I primi nuclei abitativi sono ubicati ad una distanza di oltre 200 metri dal sito destinato a parcheggio .
Le sorgenti sonore riconducibili a quanto in progetto sono quindi costituite esclusivamente dalle autovetture in ingresso ed in uscita dal parcheggio.
Al fine di valutare il clima acustico presente nell'area oggetto di studio, in data 05.3.2020 il tecnico di parte ha svolto in periodo diurno un'indagine fonometrica in due postazioni di misura così individuate:

- P1 - Ingresso interrato Ditta Alberti, lato ovest;
- P2 - Ingresso carraio Ditta Alberti, lato parcheggio in progetto.

I valori misurati sono i seguenti:

- P1 - 47,5 dB(A) - Leq;
- P2 - 53,9 dB(A) – Leq.

In considerazione dei dati acquisiti con l'indagine fonometrica svolta e dei successivi calcoli effettuati volti a determinare l'impatto acustico riconducibile alla fruizione del parcheggio, il tecnico di parte stima il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla normativa vigente.

Conclusioni
Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF s.r.l. e Alberti Umberto s.r.l. preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tecnico di Parte circa il rispetto dei limiti assoluti, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.
Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune e/o dall'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01.

Per l'intervento insistente in Comune di Saronno

Premessa
Nell'ambito del procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno e Origgio Richiedenti: UNEF S.r.l. e Alberti Umberto S.r.l." è stata analizzata la documentazione "Valutazione previsionale di impatto acustico – cambio di destinazione d'uso di una porzione di insediamento produttivo da autorimessa a "produzione", redatta dal tecnico competente in acustica Ing. Andrea Alessandro De Giorgi.

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti:

- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- DPR 227/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)";
- DGR X/1217/2014 (Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313);
- D.Lgs. 222/16 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)".

Stato della classificazione acustica dell'area di interesse

Il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con D.C.C. n. 17 del 04/04/2013.
L'attività di cui trattasi risulta inserita in Classe V – (aree prevalentemente industriali).
I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.

Analisi della documentazione, eventuali osservazioni

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.
L'intervento in progetto prevede il cambio d'uso di un locale ubicato al livello interrato dell'insediamento produttivo della Ditta Alberti Umberto srl, da autorimessa a reparto produttivo. La Ditta Alberti Umberto srl opera nel settore metalmeccanico e realizza componenti meccanici di elevata precisione destinati in particolare a macchine utensili e centri di lavoro.
L'attività è svolta unicamente in periodo diurno.

In conseguenza di esigenze legate ad acquisire nuovi spazi da adibire a scopo produttivi, l'Azienda intende trasformare parte di un vano interrato destinato ad autorimessa in reparto lavorativo.
Le sorgenti sonore riconducibili a quanto in progetto sono costituite essenzialmente da n. 2 segatrici per metallo, mentre la rimante superficie dell'area soggetta a cambio d'uso sarà destinata a magazzino materie prime, che saranno stoccate su scaffali e movimentate da e verso il reparto produttivo soprastante esistente.
La zona in interesse è caratterizzata dalla esclusiva presenza di insediamenti produttivi e ricade nella fascia di pertinenza acustica "B" di cui al D.P.R. 142/2004, dell'infrastruttura stradale S.S. 527.
I recettori più vicini all'insediamento sono costituiti da altre attività produttive, mentre i primi nuclei abitativi sono ubicati ad una distanza di oltre 200 metri dall'Azienda.
Al fine di valutare l'impatto acustico generato dalle sorgenti installate nel nuovo reparto produttivo e nella possibilità di misurare i macchinari e gli utensili che serviranno gli spazi oggetto di indagine, il tecnico di parte ha svolto in periodo diurno un'indagine fonometrica nelle seguenti postazioni di misura;

- P1 - all'interno della futura area produttiva, al livello seminterrato;
- P2 - in prossimità dell'accesso carraio alla stessa area;
- P3 - nell'area produttiva esistente al piano terra;
- P4 – Ingresso carraio aziendale.

I valori misurati sono i seguenti:

- P1 - 64,5 dB(A) - Leq;
- P2 - 47,5 dB(A) – Leq (valore misurato in condizioni di esercizio delle nuove sorgenti all'interno dell'area soggetta a cambio d'uso);
- P3 - 71,8 dB(A) - Leq;
- P4 - 53,9 dB(A) - Leq.

In considerazione dei dati acquisiti con l'indagine fonometrica svolta e dei successivi calcoli effettuati volti a determinare i livelli di pressione sonora immessi nell'ambiente esterno in corrispondenza dei recettori più vicini, il tecnico di parte stima il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla normativa vigente.

Conclusioni
Esaminata la valutazione previsionale di impatto acustico relativa al procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento di attività produttiva esistente sul territorio di Saronno via Gorizia, 37 - Richiedenti: UNEF s.r.l. e Alberti Umberto s.r.l. preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni del Tecnico di Parte circa il rispetto dei limiti assoluti, si ritiene che la stessa possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale.
Il presente parere viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi e/o vincoli urbanistici e paesaggistici ed eventuali verifiche strumentali, richieste dal Comune e/o dall'Autorità Competente, ai

ARPA LOMBARDIA
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Como-Varese
U.O. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali

sensi dell'art. 15 della L.R. 13/01.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni
Il Responsabile tecnico competente in acustica: Daniele Rossetti (n° 2127 Elenco Nazionale T.C.A)
Verificato da: Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati